

REGIONE CALABRIA

Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli



**CAPITOLATO TECNICO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
“SERVIZIO GESTIONE BAR PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI”**

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione del servizio, con contratto attivo, di gestione del bar interno al Presidio Ospedaliero Riuniti di Reggio Calabria.

Le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio, gli obblighi del concessionario ed ogni altra informazione inerente l'espletamento del servizio in oggetto sono specificati nel presente Capitolato Tecnico.

Il concessionario, nell'esercizio del servizio, è tenuto all'osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed antincendio, adottando ogni utile accorgimento per salvaguardare l'incolumità del personale e dei terzi, sollevando nel modo più ampio il concedente da ogni tipo di responsabilità.

Il servizio dovrà essere reso nei locali posti all'interno del Presidio Ospedaliero "OO.RR." di Reggio Calabria, dove dovrà esercitarsi l'attività di distribuzione di bevande analcoliche ed alcoliche (*con esclusione di bevande superalcoliche*), acqua minerale, bibite in genere, caffè, gelati, dolci vari, biscotti, grissini, panini, ed ogni altro articolo normalmente in vendita nei bar.

Art. 2 - Modalità di esecuzione del servizio

2.1 - Gli arredi ed attrezzature del bar attualmente esistenti sono di proprietà dell'attuale concessionario del servizio. Prima di effettuare qualsiasi eventuale lavoro, il concessionario dovrà, comunque, sottoporre il relativo progetto alla necessaria ed inderogabile approvazione del concedente. Il progetto di arredamento e relativa dotazione di attrezzature, oltre ad essere conforme alle vigenti norme antinfortunistiche ed a tutte le norme del settore, deve essere consona all'ambiente ospedaliero e rispondente alle moderne esigenze di estetica e funzionalità e non deve, in alcun modo, arrecare nocimento all'immagine del concedente. Ai fini dell'approvazione del suddetto progetto, il concessionario, su eventuale richiesta del concedente, dovrà fornire, a corredo del progetto, tutto quanto venga dalla stessa ritenuto necessario per una esaustiva valutazione.

I locali da adibirsi al suddetto esercizio si intendono consegnati nello stato in cui si trovano. I lavori eventualmente necessari per rendere funzionali a norma di legge i suddetti locali (*normativa antincendi, antinfortunistica e quant'altro*) e secondo le prescrizioni dei competenti Uffici, dovranno essere tempestivamente eseguiti, a proprie spese, dal concessionario.

Qualsiasi lavoro, abbellimento o miglioria del locale oggetto del presente contratto fatto dal concessionario, dovrà rimanere, alla fine della presente contratto, al beneficio del proprietario senza che sia preteso indennizzo alcuno da parte del concessionario.

I lavori di cui sopra dovranno essere preventivamente autorizzati dal concedente.

Il concedente, nel corso della presente concessione, qualora intenda procedere a lavori di ristrutturazione, si riserva di far trasferire l'attuale bar in una nuova sede all'interno dell'Ospedale BMM di Reggio Calabria.

In tal caso, il concessionario dovrà spostare l'attività nella sede che gli verrà assegnata per l'espletamento del servizio, arredandola ed attrezzandola adeguatamente a proprie spese, sottoponendo previamente il relativo progetto al concedente per riceverne approvazione.

Il concessionario dichiara di accettare sin d'ora qualunque lavoro che il concedente ritenga necessario effettuare direttamente in base alle proprie esigenze organizzative.

2.2 - Il concessionario si impegna a condurre, con la migliore diligenza possibile, il locale, gli impianti, gli arredi e le attrezzature del bar, sicché egli è tenuto a riconsegnarli, alla scadenza o risoluzione del contratto, in perfette condizioni salvi, soltanto, i normali deterioramenti che possono seguire all'uso diligente.

Gli eventuali danni al locale e relativi impianti, che venissero rilevati in corso di contratto o alla sua scadenza o risoluzione, dovranno essere immediatamente risarciti al concedente che a tal fine potrà rivalersi senz'altro e senza necessità di ulteriore consenso dal concessionario che, tale consenso, fin d'ora accorda allo stesso concedente, anche sulla somma che il concessionario deposita a titolo di cauzione definitiva.

La vendita può essere effettuata soltanto al banco; non è consentito l'uso di tavolini esterni ai locali assegnati. In nessun modo dovranno essere causati intralci al passaggio nel locale antistante l'area assegnata. Il concedente si riserva di stabilire ogni altra disposizione che risulti necessaria per il buon andamento del bar.

All'approvazione del concedente dovrà essere preventivamente sottoposto il listino prezzi di ciascun prodotto in vendita presso il bar. I prezzi praticati per i generi in vendita dovranno essere quelli stabiliti dalla Camera di Commercio, e su tali prezzi il concessionario dovrà praticare per i dipendenti lo sconto del 20%.

2.3 - L'orario di apertura dell'esercizio del bar sarà, indicativamente, dalle ore 06:30 alle ore 22:30, previi accordi con la Direzione Sanitaria di Presidio, con eventuale interruzione di circa un'ora a partire dalle 12:30, di ogni giorno sia feriale che festivo.

Il Concedente si riserva, tuttavia, di apportare varianti all'orario predetto nel corso del contratto, in relazione alle esigenze di orario degli altri Servizi dell'Ospedale, su conforme parere del Direttore Sanitario di Presidio al quale spetta la sorveglianza igienica sul servizio espletato dal concessionario.

A tal fine, resta inteso che la eventuale inosservanza da parte del concessionario delle disposizioni che il predetto Direttore Sanitario di Presidio impartirà circa l'aspetto igienico del servizio, è condizione per la risoluzione anticipata del contratto.

Il concessionario ha l'obbligo di impedire che i clienti sostino nel locale del bar più del tempo strettamente necessario per la consumazione. Egli deve impedire che nel locale si facciano schiamazzi, cioè deve condurre l'esercizio con vigile cura, sicché in nessun modo possa derivarne nocimento alla quiete e al decoro propri di una sede ospedaliera. Non può usare juke-box o affini ed apparecchi radio/telericeventi.

2.4 - Il personale addetto al servizio di cui trattasi, dovrà essere corredato di proprie divise di lavoro, recanti il cartellino di riconoscimento. Il concedente si riserva la facoltà di esprimere le proprie valutazioni sulla condotta e professionalità degli addetti al servizio e di segnalarli, se del caso, al concessionario per gli eventuali provvedimenti di competenza.

L'eventuale servizio di consegna, da parte del concessionario, dei generi richiesti dai ricoverati nelle corsie e negli altri reparti dell'Ospedale, sarà tassativamente regolato con disposizioni scritte dal Direttore Sanitario di Presidio. Tale eventuale servizio deve, comunque, intendersi a carico dei degenti che ne facciano richiesta.

Il concessionario non può cedere ad altri, sotto alcuna forma, la conduzione dell'esercizio.

Egli è responsabile dell'operato del personale suo coadiutore, sia che si tratti di congiunti che di salariati, e che anche i suoi coadiutori, oltre che se medesimo, siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

2.5 - Il concessionario ha l'obbligo:

- ❖ di tenere la massima pulizia dei locali, degli arredi, degli apparecchi e delle suppellettili. In particolare, deve curare che le stoviglie, i bicchieri, le posate vengano puliti accuratamente con prelavaggio a base di sostanze disinfettanti, prima di effettuare il lavaggio ordinario a mezzo di idonea macchina;

- ❖ di utilizzare esclusivamente, bicchieri, piatti e posate monouso;
- ❖ di tenere pulite anche le immediate adiacenze del locale e di non costituire depositi nemmeno temporanei di recipienti imballaggi e quant'altro fuori dal locale;
- ❖ le spese di utenza di energia elettrica, telefono, collegamento internet, sono a carico del Concessionario. Le spese di utenza elettrica saranno conteggiate dalla UOC Gestione Infrastrutture Tecnologie e Patrimonio mediante sub contatore, già installato, con conseguente lettura annuale dei consumi e trasmissione dei medesimi alla UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie.

Nel caso che il locale, a seguito di incendio o di qualunque causa, divenga non agibile, il contratto si intende risolto senza alcun obbligo da parte del concedente, il quale avrà diritto al risarcimento nel caso che l'evento risulti a responsabilità del concessionario.

Il concessionario dichiara di accettare sin d'ora eventuali lavori necessari al funzionamento della struttura ospedaliera.

Art. 3 - Verifiche nell'esecuzione del contratto, risoluzione e penali

3.1 - La Direzione Sanitaria di Presidio ha il diritto-dovere di controllare l'andamento igienico-sanitario dell'esercizio del bar e di controllare la normale qualità merceologica dei generi e degli articoli in vendita nell'esercizio. Sarà cura dell'U.O.C. Gestione Economica e Finanziaria effettuare il controllo sulla congruità dei prezzi praticati.

Data la peculiare caratteristica di questo tipo di esercizio, cioè di un bar che non è aperto su una piazza o strada pubblica e non è aperto incondizionatamente al pubblico, ma funziona in un locale che trovasi all'interno dell'Ospedale BMM di Reggio Calabria e nel quale possono accedere soltanto coloro che abbiano giusto motivo di trovarsi all'interno dell'Ospedale stesso (*degenti, personale e visitatori*), il concessionario riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi che in altri casi possono dar luogo ai diritti connessi al cosiddetto avviamento commerciale.

Il concessionario si impegna comunque a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo e dichiara che l'entità del canone che egli si impegna a corrispondere al concedente è tale che in ogni e qualsiasi ipotesi egli si dichiara sin d'ora soddisfatto e tacitato di ogni suo eventuale diritto che egli potesse eventualmente far valere in sede o a seguito della scadenza naturale o della risoluzione, per qualsivoglia ragione, anticipata dal contratto.

3.2 - Pena la decadenza dall'aggiudicazione, il concessionario, prima di iniziare il servizio, dovrà dimostrare il possesso delle autorizzazioni di legge entro il termine previsto per l'inizio del servizio stesso. Il concessionario si obbliga incondizionatamente a rinunciare subito alle autorizzazioni che le Autorità competenti gli abbiano rilasciato per l'esercizio del bar in oggetto, non appena il contratto si estingua per sua naturale scadenza o disdetta o per qualunque altra causa di risoluzione anche se anticipata.

Il concedente si riserva di dichiarare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, a mezzo lettera Racc. A.R., ai sensi e per gli effetti dell'art.1453 e segg. del codice civile.

Il concedente potrà procedere di diritto alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) in caso di sopraggiunte esigenze aziendali per interesse pubblico;
- b) in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio, quali mancata corresponsione del canone, interruzioni del servizio senza giustificato motivo, reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di quelle stabilite nel presente disciplinare;
- c) in caso di fallimento, concordato preventivo e atti di sequestro o pignoramento;
- d) in casi di subappalto, cessione totale o parziale del contratto;

- e) accertato mancato rispetto degli obblighi retributivi, contributivi assicurativi nei confronti del proprio personale dipendente;
- f) mancato reintegro della cauzione definitiva;
- g) revoca da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di legge rilasciate all'aggiudicatario per l'espletamento del servizio.

Per ogni inadempienza accertata, dovuta all'inosservanza di una qualsiasi delle norme del presente Capitolato, l'Azienda Ospedaliera si riserva, altresì, la facoltà di applicare una penale di € 500/00.

Ove le inadempienze citate, o altre inadempienze che a giudizio del concedente possano pregiudicare il rapporto in essere, siano eventualmente ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate al fornitore inadempiente.

Dopo due contestazioni formali, anche non consecutive, comunicate per iscritto al concessionario, relativamente all'inosservanza di qualsiasi norma e prescrizione della presente convenzione, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del concessionario, il concedente potrà procedere alla revoca della concessione. La revoca della concessione, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti. In caso di risoluzione e/o recesso il concessionario è tenuto ad abbandonare i locali nel termine massimo stabilito dal concedente con conseguente rilascio immediato del possesso.

Scaduto tale termine si applicherà una penale forfettaria di € 500/00 per ogni giorno di ulteriore permanenza nei locali aziendali. Il concedente, inoltre, potrà richiedere ulteriormente al concessionario il pagamento di una penale fino al 15% dell'importo complessivo contrattuale, oneri fiscali inclusi, a copertura di tutti i danni subiti, compresi i maggiori oneri che il concedente subirà in seguito all'affidamento a terzi della concessione-contratto.

Art. 4 - Responsabilità del concessionario

Il concedente non si costituisce in alcun modo depositario di quanto verrà a trovarsi nei locali utilizzati dal concessionario, rimanendo la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario stesso, senza responsabilità per il concedente per mancanze, sottrazioni, furti, distruzione, ed altro, dovuti a qualsiasi causa, non esclusi gli incendi e gli scoppi. Al concessionario non è consentito di tenere, nei locali utilizzati, sostanze infiammabili o esplosive.

Il concessionario si obbliga ad osservare ed a fare osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione dei danni per infortuni, incendi, ecc., l'igiene, la sanità, e quant'altro attinente all'uso ed al godimento dell'immobile, impegnandosi a mantenere sempre efficienti gli impianti relativi, ad ottemperare, a propria cura e spese, a tutte le prescrizioni comunque impartite al riguardo dalle pubbliche autorità, esonerando l'A.O. da ogni obbligo e responsabilità.

Si obbliga, altresì, ove richiesto dal concedente, di comprovare, mediante documentazione rilasciata dall'autorità competente, l'adempimento di quanto disposto dalle summenzionate norme, ferma restando ogni esclusiva sua responsabilità.

Il concessionario si impegna ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano l'assistenza ospedaliera e terrà indenne il concedente da ogni conseguenza alle persone ed alle cose che fosse causata per fatto o colpa propria e del personale dipendente.

Il concessionario, pertanto, solleva previamente il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite dal presente atto, potessero derivare ai suoi amministratori e dipendenti, come pure solleva il concedente da ogni molestia ed azione di qualsiasi specie, che provenissero da terzi a causa della presente convenzione.

Il concessionario è, altresì, responsabile della perdita e del deterioramento dell'immobile che eventualmente si verificano nel corso della durata contrattuale, nonché dei danni nei confronti di chiunque, gli uni e gli altri anche se derivanti da incendio, scasso, allagamento, e ogni altro evento imprevedibile e/o eccezionale.

Tale responsabilità permane per i danni cagionati da persone che in qualunque modo o per qualunque scopo il concessionario ammetta nell'immobile.

Il concessionario è responsabile dei danni che, nell'esercizio dell'attività, possano direttamente o indirettamente derivare a persone o a cose e, ferma restando comunque tale sua assoluta responsabilità, egli deve stipulare con una primaria compagnia di assicurazione una polizza assicurativa per la responsabilità civile, che preveda ogni e qualsiasi evento e per un massimale non inferiore ad € 1.000.000/00 con un minimo di € 250.000/00 per singola persona. Egli deve consegnare copia di tale polizza all'Azienda Ospedaliera ed esibire puntualmente le prove del pagamento delle rate di premio.

**TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE PER ACCETTAZIONE**

N.B.: Il timbro e la firma per accettazione vanno posti su ogni foglio, nonché in calce al presente Capitolato Tecnico.

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiara di accettare espressamente ed incondizionatamente tutti gli articoli del presente "Capitolato Tecnico".

**TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE PER ACCETTAZIONE**
